

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 293

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE, DANIELI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI e VISIBELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992

### Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica

ONOREVOLI SENATORI. — La pubblica opinione ha registrato per quarantacinque anni e sempre più frequentemente e persino quotidianamente continua a registrare con gravissimo turbamento numerosi addebiti, denunce, imputazioni e condanne concernenti illeciti commessi dalla classe politica e, particolarmente, da «esercenti politici in regime partitocratico».

Da tali fatti sono derivate e derivano in rilevantissima misura la disistima dei cittadini nei confronti delle persone che li rappresentano e li amministrano nelle istituzioni pubbliche e la carenza della fiducia dei cittadini stessi nelle dette istituzioni.

Al fine di rasserenare la pubblica opinione, di restituire ai cittadini la fiducia nei propri governanti ed amministratori e di colpire esemplarmente e con il dovuto rigore i responsabili del malcostume sempre più dilagante degli illeciti spesso realiz-

zati con deprecabilissima arroganza, nei modi più spregiudicati ed in misure macroscopiche, si ritiene responsabile e doveroso reiterare la presentazione di questo disegno di legge che, con alcuni aggiornamenti, riproduce le iniziative poste in essere dal MSI-DN nelle decorse legislature e, più recentemente, quella avanzata nella X Legislatura dai componenti il Gruppo parlamentare del MSI-DN al Senato della Repubblica (atto Senato n. 979), il cui intrapreso esame purtroppo non è stato portato a termine per ingiustificabili ed ingiustificati ritardi ed inammissibili resistenze.

Si auspica che Governo e Parlamento operino con fermezza e con sollecitudine perchè, senza ulteriori remore e tergiversazioni, sia introdotta in Italia la legge — chiaramente attesa dagli onesti — istitutiva dell'avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Sono avvocati allo Stato, quali profitti politici illegittimi, gli incrementi patrimoniali non giustificati, conseguiti successivamente al 1° gennaio 1948 da chi sia stato dopo tale data:

- a) ministro o sottosegretario di Stato;
- b) membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;
- c) deputato o consigliere regionale;
- d) presidente del consiglio provinciale o sindaco di città con popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- e) assessore nell'amministrazione provinciale o in comune con popolazione superiore a quarantamila abitanti;
- f) presidente, commissario o direttore generale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici, e in genere chiunque tali profitti abbia conseguito valendosi di cariche politico-amministrative rivestite.

## Art. 2.

1. Si presumono altresì profitti politici illegittimi, e come tali sono avvocati allo Stato, gli incrementi patrimoniali non giustificati conseguiti durante il tempo di cui al precedente articolo:

- a) dagli ascendenti, dai discendenti in primo grado e dal coniuge delle persone indicate nell'articolo 1;
- b) dalle persone fisiche e giuridiche che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con talune delle persone indicate nell'articolo 1 o di quelle indicate nella lettera a) del presente comma.

## Art. 3.

1. Le persone nei confronti delle quali si procede per avocazione allo Stato di profitti politici illegittimi potranno offrire la prova della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali.

2. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali, si dovrà tener conto dell'entità dell'attività svolta, della situazione patrimoniale e familiare alla data dell'accertamento rapportata alla situazione che le persone stesse avevano alla data dell'assunzione delle cariche politiche o amministrative di cui all'articolo 1, della natura e delle dimensioni dell'impresa o società, del lavoro e dei capitali investiti.

## Art. 4.

1. Le persone di cui all'articolo 1 nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono obbligate a depositare presso l'Ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno la residenza la descrizione dettagliata del proprio patrimonio, corredata dai relativi atti, titoli o documenti, comprendenti:

*a)* i beni posseduti alla data dell'assunzione delle rispettive cariche politiche o amministrative;

*b)* i beni che, nel corso del periodo successivo all'assunzione di cariche politiche o amministrative, sono stati acquistati o comunque ricevuti, specificando, per ciascuno dei detti beni, la rispettiva provenienza e l'eventuale trasferimento a terzi a titolo sia gratuito sia oneroso.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel termine di sei mesi dalla richiesta loro notificata a cura dell'Ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione hanno la residenza, sono obbligate a depositare presso il predetto Ufficio la descrizione e la documentazione di cui al comma 1 relativa agli incrementi patrimoniali da loro conseguiti dal 1° gennaio 1948.

## Art. 5.

1. L'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio può procedere all'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano le persone indicate negli articoli 1 e 2 anche su richiesta motivata firmata da privati cittadini, società od enti.

2. L'Ufficio delle imposte dirette nei casi di cui agli articoli 1 e 2 procede all'accertamento dei profitti e degli incrementi patrimoniali ritenuti illegittimi in base alle indicazioni ed ai documenti acquisiti e ad informazioni degli organi finanziari.

3. Contro l'accertamento l'interessato può presentare ricorso nei vari gradi davanti alle Commissioni tributarie competenti a decidere in materia di imposte sui redditi, nei termini e con le modalità stabilire per le opposizioni e le impugnazioni davanti a dette commissioni ai sensi delle leggi vigenti.

## Art. 6.

1. Salva l'azione penale, ove gli incrementi patrimoniali derivino da azioni delittuose, chi omette di presentare ovvero indica falsamente la consistenza o la provenienza dei beni incorre in una penalità pari ad un terzo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

## Art. 7.

1. Il credito dello Stato per i profitti politici ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione dopo i crediti rispettivamente indicati negli articoli 2778, per i beni mobili, e 2780, per i beni immobili, del codice civile.

2. Per l'esecuzione sui beni mobili ed immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti politici, il prezzo di base d'asta è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva di accertamento. Quando tale determina-

zione non risulta dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti viene fissato dall'ufficio tecnico erariale.

3. Riuscito per due volte infruttuoso l'esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.